

Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore della consulenza aziendale

Campo di applicazione

Art. 1

Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio nel settore della consulenza aziendale.

Importo del salario minimo

Art. 2

¹Salari orari minimi di base:

- impiegato generico	fr. 20.36
- impiegato operativo	fr. 22.02
- impiegato responsabile	fr. 25.00

²Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

³Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.6% per 9 giorni festivi

Adeguamento dei salari minimi

Art. 3

I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell'economia ticinese. I salari aggiornati sono pubblicati nel Foglio ufficiale.

Altre disposizioni

Art. 4

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del Codice delle obbligazioni come pure della legge sul lavoro del 13 marzo 1964.

Validità

Art. 5

¹Il contratto normale di lavoro degli impiegati di commercio nel settore della consulenza aziendale entra in vigore il 1° gennaio 2014 ed è valido fino al 31 dicembre 2016.

²La validità del presente contratto è prorogata fino al 31 dicembre 2019.

³La validità del presente contratto è prorogata fino al 31 dicembre 2022.

⁴La validità del presente contratto è prorogata fino al 31 dicembre 2025.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Claudio Zali

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri